

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA N. 89 DEL 2 APRILE 2010

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA L.R. N.14 DEL 18 NOVEMBRE 2009
ART. 54, COMMA 1, LETT. B) - DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

REGOLAMENTO N. 9/2010

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto, in particolare, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n.1849 del 18/12/2009, trasmessa e acquisita agli atti del Consiglio Regionale in data 04/01/2009;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

E M A N A

il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B) DELLA
LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14 “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE”**

INDICE

CAPO I

Disciplina degli standard professionali e sistema di attribuzione delle qualifiche

- Art. 1 Obiettivi
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Repertorio regionale delle qualifiche
- Art. 4 Professioni regolamentate
- Art. 5 Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

CAPO II

Disciplina degli standard formativi per la progettazione dei percorsi

- Art. 6 Obiettivi
- Art. 7 Definizioni
- Art. 8 Criteri per la progettazione dei percorsi formativi
- Art. 9 Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi
- Art. 10 Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa

CAPO III

Disciplina degli standard di certificazione delle competenze acquisite

Art. 11 Definizioni

Art. 12 Sistema regionale di certificazione delle competenze

Art. 13 Trasparenza delle certificazioni

CAPO IV

Sistema di riconoscimento delle competenze tecnico-professionali degli operatori del sistema integrato dell'istruzione, formazione ed orientamento

Art. 14 Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione

Art. 15 Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

CAPO V

Disciplina delle procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento.

Art. 16 Obiettivi

Art. 17 Criteri per l'accreditamento

Art. 18 Destinatari dell'accreditamento

Art. 19 Esclusioni

Art. 20 Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

Art. 21 Verifica e monitoraggio dei requisiti

CAPO VI

Sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

Art. 22: Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

Art. 23: Azioni di sostegno alla formazione

Art. 24: Libretto formativo personale

CAPO VII

Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento

Art. 25: Soggetti promotori

Art. 26: Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative

Art. 27: Tutorato e certificazione delle competenze acquisite

Art. 28: Sostegno ai tirocini

Art. 29: Monitoraggio e valutazione

CAPO VIII:

Misure a sostegno della formazione continua

Art. 30: Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

CAPO IX:

Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese

Art. 31: Formazione nei periodi di non lavoro

Art. 32: Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

CAPO I

DISCIPLINA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE.

Art. 1

Obiettivi

1. La definizione degli standard professionali e del sistema regionale delle qualifiche costituisce un presupposto necessario per adeguare il sistema regionale agli obiettivi comunitari e al sistema nazionale delle qualifiche.
2. Per favorire la formazione lungo l'intero arco della vita e per consentire la massima spendibilità delle competenze acquisite e maggiori opportunità di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento è necessario costruire un sistema regionale di qualifiche specificate e differenziate in profili professionali.
3. Nella definizione del sistema delle qualifiche professionali la Regione opera secondo un approccio progressivo in relazione ai fabbisogni professionali e formativi che sono individuati periodicamente riconoscendo:
 - a) qualifiche e profili standard definiti negli obiettivi, nei contenuti, negli strumenti e nei percorsi formativi;
 - b) qualifiche e profili standard validati all'interno dei rapporti interistituzionali e con le parti sociali;
 - c) qualifiche e profili sperimentali realizzati all'interno di percorsi formativi attuati ma non ancora giunti ad un approfondito vaglio tecnico.
4. In relazione al mutamento del contesto normativo e territoriale di riferimento la Regione può introdurre nuove qualifiche e profili professionali individuando i relativi percorsi formativi ed attivando i processi di valutazione e validazione.
5. La definizione di standard professionali avviene nella prospettiva del rafforzamento della qualificazione della forza lavoro come elemento in grado di incidere sui processi del mercato del lavoro. In tal senso gli standard professionali costituiscono il riferimento per:
 - a) la progettazione dell'offerta formativa in termini di competenze a garanzia della coerenza dei contenuti professionali sviluppati e le richieste del mondo del lavoro;
 - b) la definizione dei contenuti della certificazione indipendentemente dai contesti di acquisizione a garanzia della riconoscibilità e della trasferibilità delle competenze;
 - c) le azioni ed i servizi di orientamento e di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro a garanzia dell'univocità dei parametri.

Art. 2

Definizioni

1. Per "standard professionale" è da intendersi la descrizione del processo formativo e delle attività ad esso connesse che caratterizzano un profilo professionale. In coerenza con gli obiettivi comunitari in materia di trasparenza dei titoli e delle qualificazioni, gli standard professionali devono basarsi sul concetto di "risultati di apprendimento" in termini di competenze, conoscenze ed abilità.
2. La "qualifica" è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008, come il risultato formale di un processo di valutazione e convalida delle competenze, delle conoscenze e dei risultati dell'apprendimento di base, tecnici, professionali e trasversali corrispondente a standard professionali definiti.
3. Per "competenza" si intende la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e risorse individuali e sociali in situazioni di lavoro, e/o di studio e nello sviluppo professionale e personale. L'ambito delle competenze riguarda le competenze acquisite in relazione a compiti e/o attività direttamente connessi al profilo e alla figura professionale e le competenze che consentano di trasformare i saperi e le abilità specifiche in un comportamento professionale efficace (competenze comunicative, relazionali, organizzative).
4. Per "conoscenze" si intende il risultato dell'assimilazione di informazioni teoriche e pratiche attraverso l'apprendimento.
5. Per "abilità" si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare saperi cognitivi e pratici per compiere attività e risolvere problemi
6. Il "profilo professionale" rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle aree di attività che la figura deve saper

svolgere.

Art. 3

Repertorio regionale delle qualifiche

1. La Regione adotta, con apposito atto deliberativo di Giunta, nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto della Regione Campania approvato il 20 febbraio 2009, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, in raccordo con i codici ISTAT ed ATECO, al fine di superare la frammentarietà dei riferimenti definendo un linguaggio comune tra mondo del lavoro e della formazione. Per consentire i passaggi tra i diversi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro il Repertorio viene progettato sulla base di una struttura descrittiva omogenea dei profili professionali, dei requisiti di accesso, delle competenze e delle attività diversificate nei contenuti in relazione alle aree e famiglie professionali ed articolate per livelli formativi.
2. La definizione del Repertorio regionale avviene in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione.

Art. 4

Professioni regolamentate

1. La Regione predispone una specifica disciplina, nell'ambito della propria competenza concorrente, per le professioni regolamentate ed i relativi percorsi formativi nel rispetto della normativa europea e nazionale che regola i requisiti e le modalità per accedere ad una professione ovvero per esercitare determinate attività professionali.
2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, in particolare per le figure disciplinate dall'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2005 e dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005, ed istituisce un apposito Repertorio regionale dei profili professionali regolamentati elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento.

Art. 5

Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali

1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta, previo confronto con le parti sociali, le indicazioni metodologiche, il modello di descrizione degli elementi standard di professionalità, i relativi contenuti in termini di profili e competenze e le procedure di implementazione e di aggiornamento del Repertorio.
2. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita svolte dinanzi ad apposite Commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 845/1978, fatte salve le specifiche disposizioni regionali relative alle professioni regolamentate.
3. Ai fini del rilascio delle qualifiche professionali viene istituito presso l'ARLAS l'Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di esame strutturato per aree formative e professionali.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI STANDARD FORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI

Art. 6

Obiettivi

1. Nell'ambito della ridefinizione di modalità coerenti di progettazione di percorsi formativi, nel rispetto degli orientamenti comunitari e dei principi fissati a livello nazionale e negli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata, la Regione adotta standard formativi comuni, declinati in termini di competenze, sulla cui base i soggetti attuatori dovranno compiere le proprie scelte in ordine all'individuazione delle strategie didattiche più adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi.
2. In coerenza con le strategie europee relative alla mobilità dei cittadini e nel rispetto del principio di trasparenza delle certificazioni, la definizione di un quadro regionale di standard formativi è necessaria ai fini della spendibilità, a livello nazionale, delle competenze comunque acquisite all'esito dei percorsi

formativi, di istruzione e di lavoro, formali e non formali, nell'ottica del primato dell'apprendimento come acquisizione individuale indipendente dai luoghi in cui si produce. La definizione degli standard formativi costituisce il riferimento metodologico per sviluppare flessibilità ed adattabilità delle professionalità attraverso la capitalizzazione dell'esperienza formativa, la sua riconoscibilità e spendibilità.

3. Gli standard formativi definiscono i requisiti da rispettare nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualifica. Gli standard sono definiti in relazione alle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi e alle caratteristiche delle competenze proprie delle qualifiche di riferimento.

4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l'esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione al profilo formativo del percorso. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l'articolazione delle competenze in "unità formative capitalizzabili" (UFC) in quanto strumenti per la pianificazione di attività formative modulari e flessibili e funzionali al collegamento con il sistema di istruzione e con altri crediti acquisiti in forma diversa dal percorso formativo.

Art. 7

Definizioni

1. Per "standard formativo" si intende l'insieme delle regole che attengono alla descrizione delle qualifiche in esito ai percorsi di formazione professionale, le modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime nonché l'insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi.

2. Per "profilo formativo" si intende l'insieme delle competenze articolate nelle due aree delle "competenze di base" e delle "competenze tecnico-professionali e trasversali" che esprimono le reali acquisizioni dell'allievo. Il profilo formativo va rapportato agli standard professionali di cui alla parte I del presente Regolamento ed è costituito dalla descrizione degli esiti formativi del percorso e delle competenze che l'allievo deve acquisire al termine di esso e che dovranno essere certificate secondo quanto stabilito nella parte III del presente Regolamento.

3. L'"unità formativa capitalizzabile" (UFC) rappresenta l'interfaccia tra il sistema della progettazione e il sistema della certificazione delle competenze ed è intesa come un insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.

4. Per "percorso formativo" si intende il singolo progetto di formazione idoneo a raggiungere il conseguimento di competenze o un profilo formativo.

Art. 8

Criteri per la progettazione dei percorsi formativi

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando la funzione di progettazione dei percorsi formativi secondo una logica dinamica che corrisponda adattivamente alla continua trasformazione del mercato del lavoro.

2. Gli standard regionali, nel rispetto dell'autonomia nelle strategie didattiche e di insegnamento, definiscono, per gruppi professionali omogenei, linee guida per la progettazione dei percorsi formativi. Ogni progetto formativo deve essere coerente con gli standard professionali, con il sistema regionale dei profili professionali e con il sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti.

3. La Giunta regionale delibera, periodicamente, gli standard di progettazione dell'offerta formativa per tipologie professionali e le specifiche modalità di certificazione degli esiti formativi.

Art. 9

Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi

1. La definizione degli standard formativi regionali deve essere periodicamente aggiornata in relazione alla trasformazione del mondo del lavoro e del contesto territoriale di riferimento e all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, garantendo la continuità e la leggibilità delle ridefinizioni rispetto alle competenze già acquisite dalle persone.

2. Il processo di aggiornamento degli standard formativi deve tener conto delle analisi dei fabbisogni formativi, anche di quelle effettuate dagli Enti bilaterali, e delle esigenze dei diversi settori professionali sulla base delle quali si potrà procedere alla ridefinizione delle aree e delle famiglie professionali.
3. L'attività regionale di aggiornamento degli standard formativi deve essere svolta in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati.

Art. 10

Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa

1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 38 della legge n. 14/2009, predispongono un Piano annuale e un Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto degli standard formativi stabiliti dalla Regione.
2. I Piani provinciali dell'offerta formativa contengono l'articolazione dei percorsi formativi attivabili ed individuano i soggetti attuatori che siano in possesso dell'accreditamento regionale nonché la tipologia e il numero massimo dei percorsi formativi attivabile da ciascun soggetto attuatore che ne abbia fatto richiesta.
3. I Piani provinciali dell'offerta formativa vengono validati dall'Assessore competente in materia di formazione professionale attraverso proprie strutture tecniche.
4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale svolge, nel rispetto delle funzioni di monitoraggio e verifica dell'offerta formativa attribuite alle Province ai sensi dell'art. 38 della legge n. 14/2009, un'attività di controllo per la verifica del rispetto degli standard formativi e del principio di unitarietà del sistema di monitoraggio e valutazione su tutto il territorio regionale.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Art. 11

Definizioni

1. Per "certificazione" si intende l'atto formale attraverso il quale la Regione attesta ad una persona, a seguito di specifica valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale ovvero il raggiungimento di precisi obiettivi formativi in esito ad un percorso formale, informale e/o lavorativo. Oggetto della certificazione è la verifica del possesso delle competenze di base e tecnico-professionali che compongono i profili professionali.

Art. 12

Sistema regionale di certificazione delle competenze

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, informali e lavorativi al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione. In tal senso la certificazione avviene nell'ambito di un sistema per competenze trasversale ai diversi sistemi della formazione professionale, dell'istruzione e del lavoro conducendo alla convalida anche dei risultati dell'apprendimento ottenuti mediante l'esperienza.
2. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard professionali delle qualifiche e dei crediti formativi e si applica a tutte le figure professionali regolamentate dalla Regione.
3. La certificazione delle competenze è svolta dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione mediante il supporto, tecnico e di risorse umane, dell'ARLAS e dei Centri di formazione professionale e di orientamento. La verifica delle competenze deve avvenire secondo una procedura formale all'esito della quale sarà rilasciato un apposito certificato che consentirà la progressiva capitalizzazione delle competenze anche ai fini del conseguimento della relativa qualifica e dell'integrazione dei sistemi di formazione ed istruzione. A tal fine l'ARLAS svolge un ruolo tecnico, di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo e di progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi, in coerenza con le funzioni di cui all'art. 21 della legge n. 14/2009.
4. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di certificazione delle competenze

acquisite dai soggetti attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, nonché i modelli da utilizzare per la certificazione.

5. Ai fini del rilascio della certificazione delle competenze viene istituito presso l'ARLAS l'Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di valutazione strutturato per aree formative o professionali.

Art. 13

Trasparenza delle certificazioni

1. Nel rispetto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e dei principi di cui all'art. 41 della legge n. 14/2009 la Regione favorisce, nella definizione del sistema di certificazione, l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro finalizzata a garantire alla persona, nell'ottica dell'apprendimento per l'intero arco della vita, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi grazie alla trasparenza e alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti e al riconoscimento di crediti formativi.

2. La trasparenza delle certificazioni implica la leggibilità e l'omogeneità dei modelli in uso, l'utilizzo di repertori e l'aggiornamento delle descrizioni dei profili professionali in relazione ai mutamenti che avvengono nel tempo nell'ambito del territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con appositi atti, provvede alla descrizione dei profili professionali mediante l'individuazione e la descrizione delle singole competenze articolate per livelli collegati alle prove di valutazione e l'omogeneizzazione del linguaggio per famiglie e aree professionali.

CAPO IV

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI

DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Art. 14

Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione

1. La Regione istituisce l'Elenco regionale dei formatori articolato in Sezioni riguardanti rispettivamente i direttori amministrativi degli Enti accreditati per erogare servizi di formazione, i docenti ed i tutor.

2. L'Elenco costituisce uno strumento finalizzato a:

- a) assicurare la trasparenza delle professionalità che operano nell'ambito del sistema formativo regionale;
- b) fornire un quadro informativo relativamente alle professionalità operanti e/o disponibili ad operare nel sistema formativo regionale;
- c) fornire una base di rilevazione dei fabbisogni di sviluppo e di aggiornamento delle competenze degli operatori della formazione;
- d) realizzare un sistema di certificazione delle competenze degli operatori della formazione.

4. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione per operare nell'ambito del sistema formativo regionale.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori della formazione è affidata all'ARLAS nell'ambito delle proprie funzioni.

6. I requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione nell'Elenco da parte degli operatori che intendono svolgere la propria attività professionale all'interno del sistema formativo regionale sono definiti ed approvati con apposito atto di Giunta.

Art. 15

Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento

1. La Regione istituisce la qualifica di tecnico dell'orientamento e a tal fine definisce con apposito atto i contenuti e le modalità di inserimento nel Repertorio regionale delle qualifiche. La qualifica viene rilasciata, all'esito delle operazioni di verifica, ai partecipanti ai corsi attivati dalla Scuola dei Professionisti dell'Orientamento – SPO Campania anche nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge 18 novembre 2009 n. 14.

CAPO V
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA
DEGLI ORGANISMI CHE EROGANO FORMAZIONE E SERVIZI DI ORIENTAMENTO

Art. 16

Obiettivi

1. L'accreditamento è un atto con cui la Regione riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare attività di formazione ed orientamento.
2. Per attività di formazione si intendono tutti gli interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale realizzati con metodologie didattiche in presenza e/o a distanza.
3. Per attività di orientamento si intendono le attività di natura informativa, formativa e consulenziale dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale e i sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'accreditamento delle strutture formative è finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa regionale e dell'efficacia dei sistemi di formazione nell'osservanza di quanto definito nell'Intesa stipulata in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 20 marzo 2008.
5. Costituendo l'accreditamento una leva strategica per la qualificazione di un sistema di formazione regionale rispondente agli obiettivi comunitari, con il presente regolamento si dettano le linee d'indirizzo per la costruzione dei processi operativi di gestione dell'offerta formativa regionale a cui tutti gli attori dovranno attenersi nella fase di entrata e di permanenza nel sistema regionale di accreditamento. I criteri di qualità individuati possono essere progressivamente elevati in relazione ai mutamenti del contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche dell'offerta formativa locale.
6. Nella prospettiva di garantire una corretta rispondenza del sistema di accreditamento ai recenti obiettivi comunitari enunciati nelle linee di programmazione 2007-2013 volti a realizzare un sistema di formazione permanente in sinergia con le politiche attive per il lavoro, la Regione terrà conto di quanto stabilito nell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in merito alla riorganizzazione e al superamento delle macrotipologie formative originariamente previste dal D.M. n. 166/2001 e nell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 recependo il principio generale di lifelong learning.

Art. 17

Criteri per l'accreditamento

1. La Regione definisce, nel rispetto dei principi-guida di cui all'Intesa Stato-Regione del 20 marzo 2008, gli standard minimi di riferimento in materia di accreditamento e fissa i requisiti minimi che gli attori dell'offerta formativa devono possedere, in particolare in termini di:
 - a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, agibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività formative/orientative;
 - b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e tributari e rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
 - c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione dell'attività formativa e predisporre analisi accurate di fabbisogni territoriali;
 - d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come capacità di cooperare con altri soggetti che operano nel sistema dell'educazione, della formazione e dell'orientamento e che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, al disagio, all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro;
 - e) efficacia ed efficienza intese come fattori trasversali che consentono la valutazione del "successo formativo" anche in relazione alle attività precedentemente realizzate.
2. Con apposito atto di Giunta la Regione definisce tutti gli aspetti relativi ai predetti requisiti, alle modalità di accesso al sistema di accreditamento e alle procedure per il rilascio dell'accreditamento stesso.
3. In attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007, la Regione definisce con apposito atto di Giunta i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata

triennale volti a favorire la formazione dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica.

Art. 18

Destinatari dell'accreditamento

1. Sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative localizzate sul territorio regionale degli organismi pubblici e privati giuridicamente autonomi che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano erogare attività e servizi di formazione e di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò destinate ovvero che intendano chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati.
2. Gli organismi autonomi, pubblici e privati, con sede legale situata al di fuori del territorio regionale che intendano erogare attività e servizi formativi devono possedere una sede operativa sul territorio della Regione Campania. La Regione definisce con apposito atto di Giunta modalità e tempi per l'accesso al sistema di accreditamento.

Art. 19

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure di accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative svolte all'interno dell'azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale e le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocini.
2. Non sono soggetti ad accreditamento le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti, gli organismi universitari con autonomia giuridica ed economica per tutte le attività di formazione ed orientamento, i Centri di formazione professionale regionali, i Centri per l'Impiego per le attività di orientamento, l'ARLAS e le Agenzie provinciali e comunali costituite con la medesima finalità.
3. Anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di accreditamento sono fatte salve le verifiche di idoneità e di possesso dei requisiti minimi specifici da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento.

Art. 20

Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento

1. L'Elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'art. 42 comma 6 della legge n. 14/2009 è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:
 - a) imprese che ospitano tirocini formativi;
 - b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o con altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
 - c) Agenzie per il Lavoro private accreditate per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati.
2. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati sono previste nella Delibera di Giunta regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e nella Delibera di Giunta regionale n. 793 del 16 giugno 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi relativi agli organismi che erogano formazione autofinanziata.

Art. 21

Verifica e monitoraggio dei requisiti

1. La Regione è titolare delle procedure di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento e predispone, mediante il supporto tecnico dell'ARLAS, un sistema di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai soggetti erogatori dell'offerta formativa e dei servizi di orientamento al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento e un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione in itinere e la verifica del mantenimento dei requisiti nell'arco dell'intera durata della permanenza all'interno del sistema.
2. La Regione utilizza, inoltre, il sistema telematico per il monitoraggio dell'esito delle attività formative

erogate nell'ambito del sistema regionale di accreditamento.

3. Per realizzare l'istruttoria, gli audit in loco e i relativi controlli la Regione può ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli organismi da accreditare e del principio di trasparenza.

4. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi formativi ivi compresi quelli previsti per la gestione del Fondo Sociali Europeo (FSE).

CAPO VI

SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 22

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. Gli interventi di formazione di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009 devono essere predisposti in sede di Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e nell'ambito del Documento di programmazione triennale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, stabilizzazione di lavoratori precari anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;
- b) sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;
- c) formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- d) formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- f) ingresso ed inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;
- g) incentivazione della formazione a distanza ad integrazione della formazione in aula e della formazione sul lavoro anche mediante progetti formativi legate alla società dell'informazione e alle nuove tecnologie;
- h) incentivazione della formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema dell'istruzione/formazione professionale, realizza un sistema di reciproco riconoscimento dei crediti formativi sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e promuove, anche mediante l'attività ed il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola:

- a) l'offerta di percorsi formativi integrati;
- b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
- c) la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici;
- d) lo sviluppo dei sistemi informativi;
- e) il trasferimento di buone pratiche e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione soprattutto delle persone deboli;
- f) il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi.

3. La Regione promuove e sostiene prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso:

- a) interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica;
- b) l'ampliamento delle opportunità formative compresi i tirocini formativi e la formazione del personale;
- c) lo sviluppo della programmazione, della valutazione, della sperimentazione didattica;
- d) il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica e delle reti partenariali nonché dell'integrazione di essi con il sistema formativo.

Art. 23

Azioni di sostegno alla formazione

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle offerte formative

regionali di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009, la Regione si impegna ad assicurare, nei limiti di disponibilità approvati in sede di programmazione:

- a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;
- b) la concessione di borse di formazione;
- c) forme di sostegno economico e di emolumenti ad integrazione del reddito, anche di natura diversa da quelli previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1975, n.164, per i soggetti che svolgono attività di formazione e/o di tirocinio formativo;
- d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;
- e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;
- f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;
- g) la concessione di borse di partecipazione alle attività corsuali.

2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura ulteriori interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne siano oggettivamente impediti. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

4. In ogni caso, per accedere ai finanziamenti regionali relativi a qualsiasi attività formativa, gli organismi pubblici e privati devono dimostrare di possedere i requisiti e di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Giunta regionale.

Art. 24

Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, hanno il diritto di richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale vengono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto sono registrati, secondo le procedure predisposte dalla Giunta regionale, anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta.

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.

Art. 25

Soggetti promotori

1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:

2. l'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS) e i Centri per l'impiego;
3. le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);
5. le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
6. i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009 ed inseriti nell'apposito Elenco. Nelle more della costituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati possono essere autorizzati ad attuare i tirocini formativi anche i soggetti che partecipano agli appositi Avvisi e Bandi emanati dalla Regione.
7. le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002, n.21;

8. le Aziende Sanitarie Locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
9. i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 18 della legge n. 14/2009, nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge n. 14/2009;
10. gli enti bilaterali di settore.

Art. 26

Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative

1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili ovvero a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.
2. Il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, è stabilito nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione regionale per il lavoro.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n.196 e dal D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Art. 27

Tutorato e certificazione delle competenze acquisite

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.
2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009 ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.

Art. 28

Sostegno ai tirocini

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse rese disponibili con legge di bilancio, introduce a favore dei tirocinanti:
 - a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 40 comma 3 del presente Regolamento;
 - b) un rimborso spese a favore del tirocinante;
 - c) un voucher formativo per metà destinato all'impresa ospitante.
2. La misura di cui alla lettera c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.
3. Ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n.1998/2006.

Art. 29

Monitoraggio e valutazione

1. L'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola effettua il monitoraggio dei tirocini attivati sul territorio regionale e a tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi. Sulla base di tale relazione la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni di cui alla legge n. 14/2009 e al presente Regolamento.

CAPO VIII

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 30

Programmazione degli interventi di formazione continua e
piani formativi individuali

1. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua di cui all'articolo 51 della legge n. 14/2009 è adottata su proposta della Conferenza regionale la quale, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predispone specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:
 - a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare;
 - b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;
 - c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori che possono accedere alle iniziative formative e dei relativi criteri di selezione;
 - d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;
 - e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali.
2. Nell'ambito dell'attività di programmazione la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.
3. Le Province, nell'ambito della Conferenza regionale, partecipano alla programmazione delle politiche formative anche mediante l'individuazione dei fabbisogni formativi del proprio territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.
4. Per garantire l'effettiva partecipazione agli interventi di formazione continua possono essere previsti, nell'ambito della programmazione regionale, specifici piani individuali. In tal caso la Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, proponendo al contempo i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari.
5. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

CAPO IX

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE.

Art. 31

Formazione nei periodi di non lavoro

1. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un voucher formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del voucher, tenendo conto delle risorse di bilancio. I Centri per l'impiego svolgono attività di informazione e di assistenza per la presentazione delle domande.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali tra Centri per l'impiego, Agenzie formative e Agenzie per il lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad "Alta Qualità del lavoro" anche mediante la collaborazione di enti ed organismi bilaterali.

Art. 32

Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

1. Nell'ambito delle iniziative regionali a sostegno della formazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, la selezione ai fini del finanziamento è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore

al Lavoro, tenuto conto delle indicazioni fornite annualmente, dall'ARLAS in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita occupazionale nella Regione Campania.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Bassolino